

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2024 53/2024/R/EEL

<u>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1284^a riunione del 27 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 532/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 532/2022/R/eel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 19 dicembre 2023, prot. Autorità 79713, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP):
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 6 febbraio 2024, prot. Autorità 8624, di pari data (di seguito: prima lettera DIME);
- la lettera della DIME dell'Autorità, del 6 febbraio 2024, prot. Autorità 8786, di pari data (di seguito: seconda lettera DIME);
- la comunicazione di EP Produzione, dell'8 febbraio 2024, prot. Autorità 9671, del 9 febbraio 2024 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 21 febbraio 2024, prot. Autorità 13932, del 22 febbraio 2024 (di seguito: comunicazione Terna).



CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - l'utente del dispacciamento precisi se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche per un periodo di durata inferiore:
 - in caso di istanza pluriennale, Terna esprima il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
 - l'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, che esenta l'utente dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo, possa essere revocato dall'Autorità con riferimento all'arco temporale che decorre da un data che risulta, contestualmente, successiva al 31 dicembre del primo anno del periodo pluriennale considerato e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di revoca;
- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65, sino all'anno 2024 incluso;
- con la prima comunicazione EP, come integrata dalla seconda comunicazione EP a seguito della seconda lettera DIME, EP Produzione ha richiesto l'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Fiumesanto per gli anni 2025 e 2026 o, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, per l'anno 2025; nella menzionata istanza, EP Produzione ha sottolineato che, a seguito della modifica del combustibile conseguente al bando all'importazione di carbone russo, l'impianto necessita di investimenti di adeguamento (di seguito: investimenti di adeguamento), la cui realizzazione ed entrata in esercizio è in parte programmata per l'anno 2025 (di seguito: investimenti del 2025); EP Produzione ha dunque richiesto che:
 - dati i tempi stimati per la realizzazione ed entrata in esercizio dei cespiti degli investimenti del 2025, il provvedimento sull'istanza di ammissione sia adottato in anticipo, in modo tale che, in caso di accoglimento della stessa, i menzionati cespiti possano entrare in esercizio nel corso del 2025;
 - i cespiti degli investimenti del 2025 siano annoverati tra le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato, applicando un anno come parametro



- temporale ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale dei menzionati investimenti;
- in caso di entrata in esercizio di cespiti degli investimenti del 2025 dopo la fine del 2025, l'ammortamento accelerato dei cespiti medesimi avvenga nell'anno 2026;
- il tasso di remunerazione per gli investimenti del 2025 sia pari a quello disponibile alla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al regime di reintegrazione;
- siano esclusi, dal calcolo dell'indisponibilità dell'impianto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, gli eventuali periodi di indisponibilità connessi ai citati investimenti;
- EP Produzione si è impegnata, per ciascun anno del biennio 2025-2026 (o per l'anno 2025, ove la pluriennalità non fosse accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti del 2025 (di seguito: costi fissi per adeguamento), a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP Produzione come integrata dalla seconda comunicazione EP (di seguito: limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto al netto dei costi fissi per adeguamento - definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06; nella prima comunicazione EP, EP Produzione ha specificato le ipotesi adottate in merito alla classificazione dei costi ai fini della determinazione del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno e, nella seconda comunicazione EP, ha precisato che l'impegno sui costi fissi rimarrebbe valido anche soltanto con riferimento all'anno 2025 nel caso di ammissione al regime di reintegrazione per il biennio 2025-2026 e di successiva revoca dell'ammissione limitatamente all'anno 2026;
- con la comunicazione Terna, a seguito della prima comunicazione EP e della prima lettera DIME, Terna ha evidenziato che l'impianto Fiumesanto sarà ragionevolmente essenziale per gli anni oggetto dell'istanza avanzata da EP Produzione.

RITENUTO CHE:

• sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Fiumesanto per gli anni 2025 e 2026, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per i citati anni piuttosto che stabilire che, con riferimento agli stessi, sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.



RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Fiumesanto, accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per gli anni 2025 e 2026 avanzata da EP Produzione con la prima e la seconda comunicazione EP, con le seguenti previsioni e precisazioni:
 - a) con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2025 e sia incluso nel novero degli investimenti del 2025, è applicato, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, un periodo di ammortamento pari a un anno, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento abbia durata superiore; ciò implica che il corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2026 sia determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti del 2025, in quanto cespiti già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
 - b) in caso di entrata in esercizio di cespiti relativi agli investimenti del 2025 nell'anno 2026, l'ammortamento accelerato degli stessi avverrà nell'anno 2026 secondo l'impostazione di cui alla precedente lettera a) a condizione che l'entrata in esercizio del cespite sia anteriore alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di revoca dell'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per il biennio 2025-2026, ai sensi del comma 63.11, così da preservare, da un lato, il principio secondo cui la reintegrazione per un certo periodo presuppone l'assoggettamento al regime di reintegrazione per lo stesso periodo e, dall'altro lato, il criterio secondo cui le immobilizzazioni sono incluse nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione a partire dall'anno di entrata in esercizio;
 - c) qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Fiumesanto risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2026 è determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti del 2025, come stabilito per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
 - d) nel caso in cui l'impianto Fiumesanto non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, ai cespiti relativi agli investimenti del 2025 è applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato;
 - e) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli investimenti del 2025 e quanto stabilito da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti dell'impianto Fiumesanto soggetti ad ammortamento accelerato:
 - si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65, preservando la coerenza con i dati sui cespiti applicati ai fini



- della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo al periodo anteriore al 2025 in cui l'impianto è stato soggetto al regime di reintegrazione;
- il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, facendo salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- f) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Fiumesanto per l'anno 2025, ivi inclusi gli investimenti del 2025 entrati in esercizio nel citato anno, è pari al tasso di remunerazione *TR* del regime di reintegrazione valido per l'anno 2025, da determinarsi secondo la metodologia di cui al comma 65.18, come modificato dalla deliberazione 532/2022/R/eel e per le ragioni ivi indicate, assicurando così la corrispondenza tra la remunerazione del capitale per un dato anno e il tasso valido per il medesimo anno nell'ambito del regime di reintegrazione; analogamente, il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Fiumesanto per l'anno 2026 è pari al tasso di remunerazione *TR* del regime di reintegrazione valido per detto anno;
- g) per ciascun anno del biennio 2025-2026, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto Fiumesanto, al netto dei costi fissi per adeguamento, sono non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nella prima comunicazione EP, come integrata dalla seconda comunicazione EP;
- h) dal calcolo dell'indisponibilità dell'impianto Fiumesanto per gli anni 2025 e 2026 non sono esclusi i periodi di indisponibilità connessi agli investimenti del 2025, essendo considerati dall'utente soltanto eventuali e, quindi, non programmati; è però fatta salva la facoltà per l'utente di formulare l'istanza sull'indisponibilità, ai sensi del comma 65.22 entro il termine ivi indicato, con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, che saranno valutati a posteriori;
- i passaggi dell'istanza di ammissione relativi alla gestione delle assicurazioni per la copertura di rischi di natura industriale sono intesi nel senso di includere, ai fini della determinazione dei costi fissi soggetti al limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno, la somma dei costi assicurativi e degli eventuali costi connessi agli eventi oggetto di copertura al netto dei relativi rimborsi assicurativi ottenuti;
- j) in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato



DELIBERA

- 1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, per gli anni 2025 e 2026, avanzata da EP Produzione S.p.A., con la prima e la seconda comunicazione EP, per l'impianto Fiumesanto;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini